



17163-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO MOGINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 614/2022
MICHELE BIANCHI		UP - 26/04/2022
GIACOMO ROCCHI		R.G.N. 43163/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA		
DANIELE CAPPuccio	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 09/09/2021 del GIUDICE DI PACE di COMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPuccio;

lette le conclusioni, rassegnate ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Procuratore generale, che ha chiesto, con requisitoria dell'11 aprile 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 settembre 2021 il Giudice di pace di Como ha dichiarato (omissis) colpevole della contravvenzione sanzionata dall'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e, concesse le circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di 3.500 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.

A tal fine, ha rilevato che la cittadina albanese, il 7 febbraio 2020, si trovava sul territorio nazionale in difetto delle condizioni di legge, essendo entrata in Italia, con regolare visto del 30 agosto 2019, ma non avendo successivamente ottenuto valido permesso di soggiorno.

2. (omissis) propone, con l'assistenza dell'avv. (omissis) ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avere il Giudice di pace omissis di provvedere in ordine alla richiesta, espressamente formulata in sede di conclusioni, di escludere la punibilità del fatto per particolare tenuità, peraltro comprovata dalla modesta durata del soggiorno irregolare, dalla pregressa incensuratezza, dalla giovane età, dal matrimonio, di poco successivo ai fatti di causa, con un cittadino italiano.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria dell'11 aprile 2022, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. Risulta dalla sentenza impugnata che la difesa dell'imputata chiese, in sede di conclusioni, l'adozione di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, condizione che ricorre quando, «rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

L'istituto è applicabile, ricorrendone i presupposti, al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (così Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, Ortega Reyes, Rv. 279642; Sez. 1, n. 35742 del 05/07/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Priseccari, Rv. 249855).

Ai fini della declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto è necessario, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che «la 'particolare tenuità' sia apprezzata per mezzo di un giudizio sintetico sul fatto concreto, elaborato alla luce di tutti gli indici normativamente indicati, costituiti dall'esiguità del danno o del pericolo, dall'occasionalità della condotta, dal minore grado di colpevolezza e dall'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, avuto riguardo non alla fattispecie astratta di reato, ma a quella concretamente realizzata» (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Rv. 244910; Sez. 4, n. 24387 del 28/04/2006, Ciampa, Rv. 234577).

3. Il Giudice di pace è venuto meno a tale obbligo, giacché non ha in alcun modo valutato, neanche implicitamente, la richiesta della parte, e si è limitato a dare atto, oltre che della sussistenza degli elementi costitutivi del reato, della concedibilità, «tenuto conto del contesto economico e sociale», delle circostanze attenuanti generiche.

4. La sentenza impugnata si palesa, pertanto, gravemente carente, sì da imporre l'annullamento con rinvio al Giudice di pace di Como, in diversa composizione personale, per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia esteso alla valutazione, alla luce delle evidenze disponibili, dell'eventuale ricorrenza delle condizioni che legittimano l'adozione di sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como in diversa persona fisica.

Così deciso il 26/04/2022.

Il Consigliere estensore

Daniela Cappuccio

Il Presidente

Stefano Mogini

